COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 08/04/2021

DCC-2021-31 **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 9/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.»**

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro (*)	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	A
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano (*)	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco (*)	Consigliere	P

18	Ferrero Simone	Consigliere	A
19	Fontana Lorella (*)	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido (*)	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	P
25	Lodi Cristina	Consigliere	A
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Pandolfo Alberto	Consigliere	A
29	Piana Alessio	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	A
34	Rossetti Maria Rosa (*)	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	A
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) Collegato in Videoconferenza

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bordilli Paola
2	Cenci Simonetta
3	Garassino Stefano
4	Grosso Barbara (*)
5	Maresca Francesco
6	Nicolo' Massimo
7	Piciocchi Pietro
8	Rosso Lorenza
9	Viale Giorgio

(*) Collegato in Videoconferenza

COMUNE DI GENOVA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 9/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.»

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 del 18 marzo 2021;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci;

Premesso:

- che il Consiglio Comunale in data 26 gennaio 2021 ha approvato la deliberazione n. 09, ad oggetto: «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile;

- che di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it);

- che, in conformità a quanto esplicitato nell'avviso di cui al precedente capoverso, dal giorno 5 febbraio 2021, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2021, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) ed è stata altresì depositata, a libera visione del pubblico, per un periodo di quindici giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line di questo Comune;

- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione chiunque ha potuto prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

Rilevato:

- che durante il periodo di pubblicazione, dal giorno 5 febbraio 2021 ed entro la data 20 febbraio 2021 compreso, è pervenuta una osservazione, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, come attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 64743 in data 20 febbraio2021;

- che l'osservazione, come sopra presentata, è stata esaminata da parte della Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune e sintetizzata nella sua articolazione per punti, rispetto a ciascuno

dei quali è stata fornita una proposta motivata di controdeduzione, nell'ambito del documento "Relazione di controdeduzioni alle osservazioni", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato:

- che è necessario controdedurre all'osservazione pervenuta e, a tal fine, è opportuno richiamare i dettami normativi del procedimento in essere;

- che ai sensi della L.R. 10/2012 è necessario che il Comune – al fine della procedibilità della variante in oggetto, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo urbanistico – provveda ad effettuare gli adempimenti di pubblicità e partecipazione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 comma 6, della stessa L.R. 10/2012 e s.m.i., trasmettendo successivamente alla Regione la deliberazione di decisione sulle osservazioni, ovvero l'attestazione della mancata presentazione delle stesse;

- che il comma 8 dell'art. 10 della L.R. 10/2012, come aggiornata, infatti prescrive che entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7 (ovvero tutti i pareri regionali urbanistici e la verifica di assoggettabilità a VAS), il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto;

- che anche a fronte dei citati riferimenti legislativi, la preventiva espressione del Consiglio Comunale è volta all'avvio del procedimento di variazione urbanistica che, come nel caso di specie, assoggetta l'ambito del complesso produttivo ad una norma speciale la quale detta le specifiche condizioni a cui il progetto dovrà sottostare;

- che, pertanto, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 9/2021, tenuto conto della Relazione per l'accertamento della procedibilità, ha espresso preventivo assenso alla modifica della disciplina urbanistica del complesso produttivo, classificabile come variante ai sensi dell'art 44 della L.R. 36/1997 e s.m.i., assoggettando il complesso stesso alla specifica disciplina urbanistica speciale;

-che una volta concluso l'iter delineato dalla L.R. 10/2012, il progetto potrà essere presentato in Conferenza di Servizi, dove ne sarà verificata la conformità rispetto allo strumento urbanistico come modificato, fermo restando l'esito delle procedure ambientali e le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nella fattispecie di competenza regionale, trattandosi di variante ex art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i., che sono subordinati alla positiva conclusione della conferenza stessa, che conferirà efficacia alle relative modificazioni urbanistiche, mentre, in assenza di favorevole conclusione del procedimento di approvazione del progetto, gli stessi procedimenti di natura urbanistica intrapresi non verranno perfezionati;

Ritenuto, a fronte delle osservazioni presentate, dei richiami normativi e delle considerazioni sopra esposti:

- di prendere atto che nel periodo di pubblicazione, dal giorno 5 febbraio 2021 ed entro la data del 20 febbraio 2021 compresa, è pervenuta una osservazione, in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2021 avente ad oggetto «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.»;

- di condividere e approvare le controdeduzioni all'osservazione presentata dal comitato "Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova", richiamando le motivazioni e le considerazioni esplicitate nella "Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dando altresì atto che non si producono modifiche al Preventivo Assenso come adottato con D.C.C. n. 9/2021;

- di trasmettere alla Regione Liguria, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti:

la L.R. 10/2012 e s.m.i.;

la L.R. 36/1997 e s.m.i.;

la L.R. 32/2012 e s.m.i.;

il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;

il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

la D.C.C. n. 9/2021 e i suoi allegati;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di prendere atto che nel periodo di pubblicazione è pervenuta una osservazione in relazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2021 avente ad oggetto «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., L.R. n. 10/2012 e s.m.i.»;

2) di decidere sull'osservazione pervenuta, non accogliendo quanto proposto dagli osservanti per le motivazioni e le considerazioni esplicitate nella "Relazione di Controdeduzioni alle osservazioni", allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

3) di dare atto che non si producono modifiche al Preventivo Assenso, come adottato con propria Deliberazione n. 9/2021;

4) di trasmettere alla Regione Liguria, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e s.m.i.;

5) di dare mandato alla Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

6) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni configuranti conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, comprensiva degli allegati parte integrante, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 1/2021.

La votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	35	Consiglieri
Votanti	n.	21	
Voti favorevoli	n.	21	(Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Fontana, Gambino, Grillo, Lauro, Mascia, Ottonello, Piana, Rossetti, Rossi, Vacalebre,)
Voti contrari	n.	--	
Astenuti	n.	--	
Presenti non votanti	n.	14	Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immorino, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Terrile, Tini, Villa

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio comunale la proposta di deliberazione della Giunta comunale.

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-102 DEL 17/03/2021**

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 9/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.»

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1) Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 2021;
2) Attestazione Ufficio protocollo Generale prot. 66550 del 22/02/2021;
3) Osservazioni relative alla variante al PUC del compendio produttivo sito in Via Carso, prot. 64743 del 20/02/2021;
4) Relazione Urbanistica in data 17/03/2021.

Il Dirigente
Dott. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. N 66550 /2021 Genova, 22 febbraio 2021

Alla

DIREZIONE URBANISTICA

Via Di Francia 1

Oggetto: ATTESTAZIONE O NON PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN MERITO PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ,PER L'AMPLIAMENTO DI UNITA' PRODUTTIVA ESISTENTE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI ,IN VIA CARSO CIV.111 MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO .

In risposta alla Vs. nota P.G n., 42852 del 4\2\2021, si dichiara che nel periodo compreso dal 5\2\2021 al 22\2\2021 è pervenuta all'Ufficio Protocollo Generale , una osservazione con Prot.64743 del 20\2\2021.

Cordiali saluti.

Il Funzionario Amm.vo
Dott. Gerardo Esposito

A mezzo pec comunegenova@postemailcertificata.it

Spett.le
Comune di Genova
Archivio Protocollo Generale
c/o Auditorium Matitone
Via Di Francia, 1
16149 GENOVA

OSSERVAZIONI

relative alla variante al PUC del compendio produttivo sito in Via Carso

La sottoscritta dott.ssa [redacted], residente in Genova, [redacted], in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante del Comitato "Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova", con sede in Genova, via Cima di San Pantaleo 18 (attualmente formato dai cittadini indicati nell'elenco che si allega sub doc. 1),

con l'assistenza degli avv.ti [redacted], con studio in Genova, [redacted], e con la consulenza urbanistica del prof. arch. [redacted], con studio in Genova, [redacted]

vista la **Deliberazione del Consiglio Comunale 26/1/2021 n. 9**, avente ad oggetto "*Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.*" e il relativo "Rende Noto" del 4/2/2021,

formula le seguenti osservazioni

1) In via preliminare, occorre tener conto che lo stabilimento produttivo in questione della ditta Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. ha purtroppo costituito negli anni, e tuttora costituisce, per i cittadini residenti nelle zone limitrofe - e segnatamente per i cittadini aderenti al Comitato "Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova - una rilevante fonte di inquinamento sonoro, luminoso, odorigeno e ambientale (correlato anche allo sversamento di liquami nel terreno adiacente), a causa della tipologia di attività industriale ivi svolta, di giorno e di notte. Molti degli aderenti al Comitato, solo per esemplificare, in estate sono costretti a riposare con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, in ragione delle luci artificiali, degli intensi odori e dell'elevato rumore provenienti dallo stabilimento.
La presenza dello stabilimento, inoltre, implica condizioni di traffico piuttosto intenso, anche di camion in entrata e in uscita dallo stabilimento stesso, con intuibile incremento del livello di inquinamento dianzi ricordato. Si segnala, sul punto, che nel rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità alla VAS predisposto dal consulente dell'istante, arch. Egizia Gasparini, è indicato che il livello di rumore (cd limite differenziale) è risultato di 3 dBA, pari al limite massimo di 3 dBA consentito dalla vigente normativa di settore (cfr. pag. 22).

Stando così le cose, risulta subito evidente che se, fino a oggi, i sottoscritti hanno sopportato, non senza fatica, i disagi sopra descritti, trovando un modo per "convivere" con lo stabilimento, il

progettato intervento ampliativo dello stabilimento stesso - con un'estensione aggiuntiva pari addirittura al 43% circa dell'esistente (in termini assoluti: mq. 1.164 di superficie agibile di nuova costruzione, rispetto ad una superficie agibile attuale di mq. 2.714), una parziale sopraelevazione del già alto edificio esistente, la realizzazione di silos di stoccaggio delle materie prime, un ampliamento verso sud su tutti i piani, l'installazione di nuove macchine che permetteranno di aumentare le referenze alimentari in virtù delle nuove esigenze di mercato - risulta per gli stessi veramente **intollerabile**, perché foriero di un sicuro (ulteriore) peggioramento della qualità di vita, oltre che di diminuzione del valore economico degli immobili posseduti.

*

2) Peraltro, il progettato intervento ampliativo apporta pregiudizio non soltanto agli specifici interessi dei cittadini aderenti al Comitato ma, più in generale, alla collettività, andando a impattare negativamente, con pesanti ricadute, sul contesto ambientale e paesaggistico di pregio in cui è ubicato lo stabilimento che si vorrebbe ampliare.

Ed infatti, come risulta dagli stessi elaborati tecnici allegati a corredo dell'istanza di ampliamento, lo stabilimento in questione si trova in una zona che:

a) a livello di pianificazione paesistica regionale (**Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - P.T.C.P.**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26/2/1990 e successive varianti), è inserita nell'Ambito 53F- Genova "Bassa Valle Bisagno", **Aree Urbane: parchi urbani (PU)**, le quali **ai sensi dell'art. 36 delle relative Norme di Attuazione**, sono assoggettate al regime normativo della **CONSERVAZIONE**, costituendo complessi che, sia per l'elevato valore ambientale, oggetto di tutela da parte del PTCP, sia per l'elevata vulnerabilità dei siti, "*risultano **del tutto inadatti all'attuazione di interventi di costruzione o, in generale, di trasformazione del suolo***" (così, espressamente, la medesima D.C.C. n. 9/2021).

Si riporta il testo del citato art. 36:
"*Art. 36*
Aree Urbane: parchi urbani (PU)
*1. I parchi urbani, **comprensivi delle eventuali edificazioni incluse, sono assoggettati al regime normativo della CONSERVAZIONE** in quanto si tratta di complessi aventi per definizione un elevato valore ambientale ed un'elevata vulnerabilità, tali da rendere prevalente l'esigenza di salvaguardarne la consistenza e la qualità rispetto ad ogni altra considerazione.*
2. L'obiettivo della norma è quello di conservare quegli elementi della struttura urbana che maggiormente concorrono a determinarne la qualificazione paesistico-ambientale.
3. Devono pertanto essere rigorosamente conservate le caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati alla genesi dei parchi, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.
4. È consentita la realizzazione di parcheggi, esclusivamente al servizio delle funzioni ivi insediate, senza alterare la consistenza e la qualità della vegetazione arborea, purché tali da non travisare le caratteristiche peculiari dell'area stessa e sempre che non siano praticabili soluzioni alternative all'esterno";

b) a livello di pianificazione territoriale provinciale, ricade nel **Sistema del Verde** del **Piano Territoriale di Coordinamento provinciale – P.T.C.,** approvato con D.C.P. n. 1 del 22/1/2002 e s.m.i. come "Parchi urbani territoriali previsti dalla pianificazione comunale" (PUT), i quali sono soggetti a una *"**diffusa azione di rigenerazione ecologica dell'ambiente***" (cfr. P.T.C., Struttura, capitolo 6 - Organizzazione del Sistema del verde, pag. 13, prima colonna e pag. 15 seconda colonna); più in generale, secondo il P.T.C., la localizzazione delle parti di territorio da riservare alla funzione di sistema del verde corrisponde "*ad aree ove risulti già consolidata, per effetto della pianificazione territoriale paesistica ed urbanistica, una qualificazione funzionale a riservare tali aree, principalmente, alla **tutela degli assetti vegetazionali**, sia per **soddisfare la domanda di fruizione del territorio**, sia per assicurare la **conservazione dei quadranti visivi e di qualificazione paesistica** delle aree urbanizzate; ad aree ove sono stati accertati **rilevanti caratteri di biodiversità**, dislocate a ridosso dei sistemi insediativi urbani; ad aree comprese nel territorio urbanizzato o che ne segnano i limiti esterni, caratterizzate dalla particolare strutturazione del "verde", costituenti momenti di interruzione nella continuità dell'edificato ed, in particolare, di quello urbano, qualificandone l'immagine*" (pag. 13, seconda colonna).

Quanto alla disciplina del Sistema del Verde provinciale, le finalità che la stessa intende perseguire sono "prevalentemente: il riconoscimento di tutti gli elementi che fanno parte del Sistema e la ***tutela ai fini del mantenimento della consistenza attuale del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle aree del Sistema.*** *... L'obiettivo della conservazione dell'attuale organizzazione del Sistema è garantito dall'inserimento di una apposita disciplina **volta a tutelare, specificatamente, gli assetti vegetazionali esistenti**, in quanto rappresentativi del valore che qualifica le aree che compongono il Sistema, **con divieto, quindi, di abbattimento delle alberature e di modificazione della consistenza e qualità della vegetazione**, con carattere integrativo rispetto alla corrispondente disciplina urbanistica di livello comunale, e dalla impossibilità da parte dei Comuni di modificare le previsioni urbanistiche per le aree individuate dai Piani comunali ed inserite come parchi territoriali nel PTC, se non attraverso l'Istituto della Variante al PTC stesso*";

c) è interessata da tutela ai sensi dell'art. 136, c. 1 lett. d) del d.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come "**Bellezze d'insieme**"; in particolare il "Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme" è stato apposto con **Decreto Ministeriale 13/2/1968, pubblicato sulla GURI n. 60 del 5/3/1968** e l'oggetto del vincolo è "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona alta della città di Genova comprendente i forti di Castellaccio, Sperone, Puin e Begato*",

> Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, estendendosi alle spalle della città costituisce la sua naturale cornice e completamento, ed è ricca di quadri naturali formati sia da elementi naturali puri come da felici combinazioni di elementi naturali con l'opera dell'uomo ed offre numerosi punti di belvedere da cui si godono tali quadri nonchè le visuali panoramiche del porto, della città e di altre località della Riviera di Ponente e di Levante;

d) è parzialmente interessata dalla **Rete Ecologica Regionale (RER)**, prevista dalla l.r. Liguria n. 28/2009 ed istituita con dgr n.1793/2009, a tutela della biodiversità, come "*corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi*".

Le surrichiamate previsioni di pianificazione regionale e provinciale e il suddetto vincolo paesistico ministeriale - le quali, come noto, sono sovraordinate allo strumento urbanistico comunale – impediscono l'accoglimento dell'istanza proposta dalla Panarello. Esse, inoltre, **meritano di essere non soltanto conservate, ma potenziate**, nell'attuale situazione di grave crisi ambientale e paesaggistica, essendo volte alla protezione di valori paesistici, storici e ambientali fondamentali per il nostro ordinamento, che li tutela al livello più alto mediante l'art. 9 della Costituzione ("*La Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione*") e, sono altresì oggetto di crescente attenzione a livello sovranazionale e internazionale (cfr., ad esempio, i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile sottoscritti dai paesi aderenti dall'ONU nel settembre 2015).

*

3) Scendendo, poi, al livello della strumentazione urbanistica comunale (**PUC vigente**), l'area sulla quale insiste lo stabilimento in oggetto ricade in **zona AR - PR (a)**; "AMBITO DI **RIQUALIFICAZIONE** DEL TERRITORIO DI **PRESIDIO AMBIENTALE",** la quale - quanto alle destinazioni di uso ammesse - **non prevede e, quindi, non consente, l'attività industriale** svolta dalla Panarello S.p.a., essendo disciplinata come segue dalle norme di conformità del PUC (pagg. 25 e segg):

"- *Funzioni ammesse*

Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, agricoltura e allevamento, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, agriturismo, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Complementari: Esercizi di vicinato, servizi privati, Depositi di cui all'art. 12) punto 8.3 delle Norme generali, connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili".

Ciò è riconosciuto nella stessa "Proposta di variazione della zonizzazione" allegata all'istanza Panarello: "*Il progetto in trattazione presenta diverse difformità rispetto all'attuale disciplina urbanistica, sia comunale, sia sovraordinata. In primo luogo emerge la difformità per la destinazione d'uso produttiva dell'edificio in ampliamento, funzione* ***esclusa*** *nell'Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale. L'ambito AR-PR prevede, infatti, la costruzione di edifici finalizzati solamente allo svolgimento delle attività agricole e di quelle strettamente connesse e compatibili, quali la residenza, le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, l'agriturismo, il commercio, limitatamente agli esercizi di vicinato, i servizi privati e simili.*

In generale l'ambito AR-PR persegue l'obiettivo di ***consolidare e migliorare i caratteri naturalistici delle aree attraverso un forte contenimento dell'edificazione****, che si attua attraverso la limitazione all'espansione entro il 20% della superficie agibile e del volume geometrico degli edifici esistenti, ovvero attraverso l'introduzione di* ***indici di edificabilità estremamente bassi****, pari allo 0,01 mq/mq, per le aree, come quella in oggetto, classificate con sigla AR-PR (a).*

Secondo la disciplina dell'ambito AR-PR, inoltre, nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, ***il progetto deve dimostrare la compatibilità degli stessi sotto il profilo architettonico e funzionale e, in caso di ampliamenti, tale dimostrazione deve essere estesa all'intero edificio. Il***

progetto inoltrato, invece, non prevede alcun intervento di miglioramento sull'edificio esistente né, in generale, di mitigazione dell'impatto paesaggistico".

Inoltre, quanto alla "disciplina degli interventi edilizi" ammessi in tale zona AR-PR, le predette norme di conformità del PUC prescrivono che:
- "*gli interventi devono essere verificati anche ai sensi dell'art. 14) delle Norme Generali di PUC* ["norme di rilevanza ambientale"] *e della disciplina dei Piani di Bacino*";
- l'"*Ampliamento volumetrico di edifici esistenti è consentito: - entro il 20% del volume geometrico esistente, con incremento della S.A. esistente nel limite del 20%*";
- per le nuove costruzioni ricadenti nel sotto-ambito AR-PR (a) "*- la realizzazione di S.A. con destinazione residenziale eccedente mq 100 è consentita esclusivamente per effetto di recupero di S.A. come disciplinato all'art. 10) delle Norme generali; - l'I.U.I. è incrementabile sino ad un massimo di 0,02 mq/mq per effetto di recupero di S.A. come disciplinato all'art. 10bis) delle Norme Generali*".

Anche le prescrizioni di livello comunale testé ricordate, che sono anch'esse poste a tutela dei valori ambientali e paesistici di cui si è detto sopra e ostano alla realizzazione del progetto ampliativo proposto dalla Panarello S.p.a., **meritano di essere gelosamente mantenute** con riferimento all'area in parola, che sarebbe snaturata dall'approvazione di una variante diretta a consentire il prospettato ampliamento, la quale variante si porrebbe in **grave contrasto rispetto ai principi fondativi del PUC, che oltretutto non sono stati (e comunque non avrebbero potuto fondatamente essere) oggetto di richiesta di variante.**

In particolare, detta variante violerebbe i principi fondativi di:

- Ricostruzione del rapporto con il verde, come rapporto tra la natura e la città, che riconosce un confine reale tra il verde e la città compatta, oltre il quale la città non si espande;

- Qualità urbana, come requisito essenziale di ogni progetto di riqualificazione e rinnovamento della città, finalizzata all'innalzamento della qualità della vita.

Insomma: la città non può permettersi di perdere neanche un centimetro quadrato di verde o di rinunciare alle proprie bellezze panoramiche o di subire peggioramenti del livello qualitativo urbano, come indicato dai ricordati principi fondativi del PUC vigente.

Quanto al riferimento, contenuto nella "proposta di variazione della zonizzazione" allegata all'istanza della Panarello S.p.a., che il precedente PUC (del 2000), inseriva l'edificio e i terreni in argomento in Zona D (Produttivo), sottozona DT (sottozona artigianale e industriale, discosta dall'abitato e caratterizzata da situazioni di degrado, non compatibile con le funzioni urbane e compatibile con alcune funzioni speciali), esso vale proprio a confermare come il nuovo PUC (del 2015) abbia consapevolmente inteso variare il regime della zona in questione in un senso maggiormente protettivo dei valori ambientali e paesaggistici, fino a quel momento insipientemente "negletti" o comunque considerati largamente secondari rispetto alle esigenze produttive, non adeguatamente controllate e disciplinate (come del resto ammesso nella "proposta di variazione della zonizzazione": "*L'edificio esistente è stato costruito nei primi anni '60 del secolo scorso, in un'epoca di espansione economica*

ed edificatoria, in cui erano fortemente favorite le iniziative edilizie e di industrializzazione del paese e in cui ***la sensibilità per le tematiche paesaggistiche e ambientali era assai meno diffusa rispetto all'epoca attuale****. Parimenti la normativa edilizia ed ambientale, assai meno complessa rispetto all'attuale, favoriva in maniera spesso incontrollata l'espansione edificatoria*").

Ritornare ora, con una deroga per il caso in questione, alla pregressa e meritoriamente superata situazione dei primi anni 2000, costituirebbe una **regressione anacronistica, dannosa e non desiderabile, contrastante con i ricordati principi fondativi del PUC**, da evitare fermamente.

*

4) Poiché, poi, per quanto detto, il PUC vigente assai opportunamente vieta nell'area in questione interventi ampliativi come quello prospettato nel caso di specie, l'istanza è stata presentata dalla Panarello S.p.a. ai sensi degli artt. 10 commi 5 e segg. e 12 della L.R.. n. 10/2012, con l'intento di conseguire una variante "autorizzativa", sulla base di una norma speciale.

Sennonché, come detto, poiché la variante proposta contrasta con i principi fondativi del PUC, la stessa non risulta ammissibile.

In ogni caso, anche il citato art. 12 della L.R. n. 10/2012, non consente la realizzazione del progetto di ampliamento di che trattasi, per un duplice ordine di ragioni.

4.1) In primo luogo, tale norma, al comma 1, prevede che "*Gli insediamenti produttivi esistenti ... possono essere ampliati mediante interventi ...* ***da realizzare all'interno del lotto di proprietà***".

Tale basilare presupposto non risulta sussistere nel caso di specie, in quanto - come chiarito nella diffida 22/12/2020 presentata al Comune di Genova dall'avv. [redacted], su incarico del dott. [redacted], proprietario di immobili in Via Cima San Pantaleo 4, nell'area identificata con Foglio 31, Particella 1051, confinante a sud con l'area della Panarello S.p.a., diffida richiamata nella D.C.C. n. 9/2021 - dalle tavole di progetto nn.1, 10 e 18 allegate all'istanza si ricava che **il proposto ampliamento determinerebbe un abusivo sconfinamento nell'area di proprietà del dott. Migliaccio**, in quanto "*la linea di confine apposta dal progettista con tratto rosso è stata tracciata oltre la recinzione fisica di confine, pur regolarmente disegnata a partire da via Carso fino a via Cima di San Pantaleo (erroneamente indicata come via San Pantaleo)*".

A tal proposito, nella D.C.C. n. 9/2021 viene affermato che non vi sarebbe incidenza sulla proprietà del dott[redacted], avuto riguardo a un documento di "Verifica del confine" predisposto dai tecnici della stessa Panarello ("*il proponente, attraverso il suo tecnico, ha fatto pervenire con nota Prot. n. 0019732.E del 20/01/2021, la «Verifica del confine del terreno sito in Genova Via Carso civ. 111 Stabilimento sede della "Panarello"», documentazione da cui appare che non vi siano elementi ostativi al proseguo del procedimento urbanistico, in quanto la Norma Speciale urbanistica è riferita ai mappali in capo alla Società Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. e non incide sulle proprietà catastali dell'istante"; "dalle dichiarazioni fornite dall'istante, nonché dalla relazione di verifica del confine fornita dal proponente l'intervento, non paiono essere contestate le proprietà individuate al NCT nella Sezione A, Foglio 18, mappali 386 e 387, ma una differente posizione*

cartografica tra la linea di confine catastale fra i mappali 386, 387 ed il mappale 1051 e la posizione del cordolo/muretto con recinzione esistente; "alla luce di ciò, considerando che la Norma Speciale urbanistica è riferita, nella sua rappresentazione cartografica, alle sole aree catastalmente in capo alla Società Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a., non paiono emergere motivi ostativi all'ulteriore iter di cui al presente provvedimento").

Tale riferimento è tuttavia privo di pregio in quanto:
- da un lato, il dott. [redacted] aveva già provveduto, prima di far inviare la diffida al proprio legale, a far effettuare a un tecnico di fiducia la verifica della posizione dei confini dei propri terreni, all'esito della quale è stata accertata la coincidenza tra il c.d. confine di fatto (determinato dalla recinzione/muretto) e quello catastale (emergente dalle mappe), con conseguente conferma del dedotto abusivo sconfinamento;
- dall'altro lato, recentemente, con pec del 17/2/2021, la Società Panarello, nella persona del responsabile amministrativo dott. [redacted], ha accettato l'invito del dott. [redacted] (formulato con lettera dell'8/2/2021) di procedere alla verifica congiunta della linea di confine, tenuto conto che dalle tavole di progetto appare evidente che "*la linea di confine apposta dal Vostro Progettista con tratto rosso è stata tracciata oltre la recinzione fisica di confine, sconfinando dalla dividente catastale così come da mappa ufficiale catasto terreni, così come indicato in tratto nero continuo sull'elaborato in esame. In tal senso, benché dai dati catastali a nostra disposizione e dal progetto da Voi presentato appaia palese la violazione dei confini di nostra proprietà, per mero spirito collaborativo, sarebbe opportuno incaricare congiuntamente un tecnico, affinché provveda alle misurazioni e alle operazioni topografiche da sottoporre ad approvazione per competenza all'Ufficio Provinciale del Territorio*". Tale verifica congiunta si terrà entro le prossime due settimane.

Non solo, ma la doverosa riconduzione dell'ampliamento all'interno del confine di proprietà della Panarello, con rispetto delle distanze dal confine con la proprietà del dott. [redacted], rende il progetto di ampliamento sostanzialmente infattibile, non essendo realizzabili i volumi previsti.

A ciò va aggiunto che sussistono fondati dubbi in ordine alla abilitazione di un professionista avente la qualifica di geometra (e non di architetto o ingegnere), come il geom. [redacted], a redigere la progettazione di un intervento ampliativo altamente impattante come quello di specie, il quale - per essere autorizzato - richiede l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico comunale e alla pianificazione sovraordinata. Infatti, ai sensi dell'art. 16, lett. l) e m) del R.D. 11/2/1929 n. 274, recante "*Regolamento per la professione di geometra*", l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: "*l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di **costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza**, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di **modeste costruzioni civili***". Nel caso di specie, l'intervento ampliativo ha ad oggetto una "*nuova costruzione di tipo industriale*" di rilevanti dimensioni (D.C.C. n. 9/2021, pag. 8, ultima riga) e non già una costruzione rurale, né un edificio per uso agricolo, né una modesta costruzione civile.

Si veda, a conferma, in giurisprudenza, ad esempio, T.A.R. Veneto, Sez. I, 15/10/2013 n. 1171; Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2015 n. 883.

Ancora, sempre in merito alla rilevantissima questione dello sconfinamento previsto nel progetto di ampliamento, nella D.C.C. n. 9/2021 viene altresì affermato che l'espressione del preventivo assenso per la modifica al PUC potrebbe prescindere dall'esame del progetto e dalla verifica circa la fattibilità e autorizzabilità del progetto stesso, asseritamente da rinviare alla successiva conferenza dei servizi (*"in questa fase procedimentale non viene esaminato il progetto, ma viene valutata una modifica urbanistica che, per sua natura, non può incidere in modo diretto sui diritti reali dei terzi"*; *"si ritiene comunque opportuno ribadire, come peraltro già espresso nel presente atto, che valutazione puntuale sul progetto edilizio e quindi l'esame dei confini di proprietà sarà oggetto di specifico approfondimento in sede di esame da parte della Conferenza di Servizi"*; *"il presente atto è finalizzato esclusivamente, come delineato dal comma 5 dell'art. 10 (Procedimento unico) della l.r. 10/2012, ad esprimere l'assenso per la modifica al Piano Urbanistico Comunale, in particolare consentendo un incremento volumetrico superficiario del 45%, laddove oggi il PUC consente un incremento massimo del 20%, e nel contempo assegnando all'area che può essere interessata da tale ampliamento una destinazione urbanistica che lo permette (Norma Speciale assimilabile all'ambito AR-PU invece dell'ambito AR-PR)"*; *"il Consiglio Comunale è chiamato soltanto a valutare se "concedere" o negare il preventivo assenso alla variante urbanistica al PUC, non ad esprime (e non può esprimere) alcuna valutazione sul progetto edilizio, valutazione che invece compete agli uffici mediante la procedura della Conferenza dei Servizi"*; *"quindi tutte le valutazioni e problematiche, cui si fa riferimento in diffida, riguardano il progetto edilizio ed è evidente che delle stesse si dovrà tener conto nell'istruttoria edilizia e che lo stesso progetto sarà approvato, solo se sussistono tutte le condizioni e i presupposti di legge in ordine a distanze, rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, luminoso ecc., anzi l'esame del nuovo progetto edilizio diverrà necessariamente occasione per affrontare e risolvere tutte le problematiche in ultimo evidenziate anche alla luce di tutta la più recente normativa che è intervenuta nelle diverse materie alle quali fa riferimento la diffida e di cui si deve tener conto nella disamina dei progetti edilizi"*; *"quindi "*l'assenso alla modifica al Piano Urbanistico Comunale*" (atto di natura urbanistica) non approva nessun progetto edilizio"*).

Anche tale prospettazione appare erronea in quanto nella procedura di cui agli artt. 10 e 12 della L.R. Liguria n. 10/2012 e s.m.i., collocata nel CAPO II, dedicato alle "*procedure urbanistico - edilizie degli interventi relative alla attività produttive*" la possibilità di approvare "*modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia*" è accordata con riferimento (tra gli altri) agli "*interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti"* (art. 12 comma 1 lett. b) e comma 5), ai quali interventi è quindi strettamente correlata, al punto che "*l'efficacia*" delle determinazioni della Regione "*relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale*", "*resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP*" (art. 12 comma 7).

Pertanto, poiché la non autorizzabilità del progetto priva di efficacia le modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, appare evidente come l'infattibilità dell'ampliamento progettato, tanto per la ricordata qualifica professionale del progettista, quanto per l'irrealizzabilità di un ampliamento utile nel doveroso rispetto delle distanze dal confine della proprietà del dott. [redacted], debba ragionevolmente condurre all'archiviazione dell'istanza

presentata dalla Panarello, anche in ossequio ai principi di non aggravamento, efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, senza inutile coinvolgimento degli altri Enti (in primis, la Regione Liguria) previsti nel procedimento.

Inoltre, l'erroneità della prospettazione è dimostrata anche dal tenore letterale della Norma Urbanistica Speciale, la quale dispone infatti che "***Il Piano recepisce il progetto – SU 515/2020*** – *inerente l'ampliamento massimo del 45% della S.A. esistente ...*" con la precisazione che "*sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex novo, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste e* ***non prevedano variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio***". Se non sono ammissibili, dopo l'approvazione del progetto, variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio, non sono ammissibili neppure le rilevanti variazioni tipologiche e dimensionali che sarebbero imposte dal denunciato sconfinamento nella proprietà del dott. Migliaccio, dopo la presentazione dell'istanza ex art. 10 L.R. n. 10/2021.

Infine, a sostegno di quanto sin qui osservato depone anche il procedimento di variante semplificata di cui all'art. 8 del D.P.R. 7/9/2010 n. 160 nel quale la fase di valutazione del progetto precede la fase di variazione dello strumento urbanistico, ove necessaria ("*qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile*").

4.2) In secondo luogo, il citato art. 12, sempre al comma 1, pone in capo al richiedente alcune "***inderogabili*** *condizioni*" - tra le quali, per quanto qui rileva: "***a)*** *contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni*; ***d)*** *rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell'altezza massima di sei metri rispetto all'altezza degli edifici esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività stessa*; ***f)*** *salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento*" e "***g)*** *negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi*".

Tali condizioni non risultano essere assicurate dal progetto stesso, per espressa ammissione del progettista (il quale, nella "Proposta di variazione della zonizzazione" a pag. 8, ha erroneamente affermato che l'art. 12 della L.R. n. 10/2012 non sarebbe direttamente applicabile al caso di specie); ciò implica l'inammissibilità della variante allo strumento urbanistico oggetto della D.C.C. n. 9/2021, nella quale i profili in questione non sono stati tenuti in considerazione, per essersi il Comune limitato a recepire acriticamente l'errata impostazione, testé ricordata, seguita dal progettista. E' infatti da ritenere che il predetto art. 12 della L.R. n. 10/2012 debba essere applicato ogniqualvolta si intenda procedere a "interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti" come recita la rubrica dell'art. 12 medesimo (con applicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2, del procedimento unico di cui all'art. 10).

In particolare, quanto alla condizione di cui alla lett. **a)**, viene riconosciuto nel progetto stesso che "***l'architettura dell'attuale edificio non risponde alle caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati alla genesi del parco, che lo strumento regionale (PTCP) si prefigge di tutelare***" e appare assai poco probabile che, con qualche minimo ritocco estetico, il nuovo stabilimento ingrandito possa garantire il rispetto di tale condizione.

Inoltre, quanto alla condizione di cui alla lett. **d)** - come pure evidenziato nella diffida dell'avv. [redacted] 22/12/2020 - il progetto presentato dalla Panarello S.p.a., oltre a violare la proprietà del dott. [redacted], confligge, inevitabilmente, in ogni caso con le norme sulle distanze disciplinate dall'art. 15 del PUC e quindi con le disposizioni contenute nel D.M. 2.04.1968, n. 1444 (d'altronde è lo stesso progettista a dichiarare che "*il progetto edilizio prevede interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento dell'edificio produttivo esistente, **fino al confine di proprietà**, verso sud*" (cfr. "proposta di variazione della zonizzazione", pag. 5).

Dal che consegue anche il mancato verificarsi della condizione di cui alla lett. **g),** non essendo ovviamente possibile, non essendovi lo spazio, porre a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi lungo il confine con la proprietà del medesimo dott. [redacted].

Il che implica anche l'inevitabile violazione, da parte del progetto, della Norma Urbanistica Speciale che si intenderebbe approvare per la disciplina dell'area Panarello in questione e inserire nell'art. 25 delle Norme Generali del PUC, nella parte in cui prescriverebbe che "*Gli interventi previsti dovranno perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso e contribuire alla qualificazione ambientale dell'intorno, con particolari cautele nei casi prospicienti gli spazi liberi ed eventuali edifici residenziali. Agli interventi deve essere correlata la riqualificazione del complesso degli spazi di pertinenza mediante la realizzazione di idonee sistemazioni sotto il profilo idrogeologico **e il ricorso a piantumazioni ad alto fusto e alla costituzione di diaframmi vegetali,** nell'obiettivo del consolidamento dei suoli e dell'attenuazione dell'impatto visivo e ambientale. Il ricorso a **diaframmi vegetali** e a barriere antirumore è obbligatorio verso edifici con permanenza di persone, al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico*"; nonché - a cascata - la violazione della prescrizione, contenuta nella medesima D.C.C. n. 9/2011, secondo la quale il progetto "*dovrà essere necessariamente conforme alla norma urbanistica deliberata*" (D.C.C. n. 9/2021, pag. 6).

*

5) Infine, scendendo a livello ancora più specifico, nel **Livello Paesaggistico Puntuale del PUC (tavola 28)** le aree in questione sono interessate dalle seguenti **componenti del paesaggio di rilevante valore**: **Parco di Interesse Naturalistico e Paesaggistico** - scheda: D - **Parco delle Mura**; Paesaggio Agrario; Visibilità dei Luoghi - Panoramicità Visuali, caratterizzata dall'indicazione secondo la quale i territori ivi inclusi "***devono essere salvaguardati da trasformazioni***", tenuto conto che "*la struttura fortificata di crinale che racchiude la città storica individua **un elemento di eccezionale valore storico e paesaggistico, che connota l'immagine di Genova** da più punti di vista*

e quadri panoramici", nonché da una "disciplina paesaggistica puntuale" assai rigorosa nella protezione dei valori del luogo [1].

---

[1] Disciplina paesaggistica puntuale del Parco delle Mura (disciplina paesaggistica di livello puntuale, pag. 18)
"Le Norme progettuali di Livello Puntuale del P.U.C. sono integrate e modificate dalle seguenti disposizioni.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dell'identità degli edifici tradizionali, del loro rapporto con il territorio e alla salvaguardia dei manufatti che siano testimonianza di cultura materiale e di tipologie costruttive tradizionali.
In particolare, gli interventi devono perseguire la ***rimozione degli elementi di degrado visivo*** *che alterino negativamente la percezione degli edifici e dei manufatti in relazione al contesto ed alle visuali panoramiche.*
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle ***tecniche costruttive tradizionali tipiche della zona*** *o delle peculiarità dell'organismo edilizio esistente.*
Edifici e manufatti di interesse storico o documentario non possono essere oggetto di interventi di demolizione o di sostituzione edilizia.
Per edifici incongrui, privi di valore documentario, devono essere privilegiati interventi di demolizione o di sostituzione edilizia; tali edifici non possono essere oggetto di interventi modificativi che ne consolidino l'immagine incongrua in relazione al contesto; nel caso di sostituzione edilizia i nuovi volumi devono perseguire l'obiettivo della riqualificazione dell'assetto paesaggistico e devono uniformarsi a quanto indicato nel paragrafo successivo.
Gli interventi di costruzione di nuovi edifici, nell'ambito non insediato, sono consentiti solo per servizi e funzioni legate alla fruizione dell'Area Protetta, mentre nei contesti agricoli compresi nell'ambito perimetrato, in prossimità di Granarolo e di Belvedere, la realizzazione di nuovi edifici deve avvenire riprendendo caratteri tipologici e materiali tradizionali dei luoghi, privilegiando soluzioni progettuali atte a minimizzare l'impatto visivo dei nuovi volumi e delle strutture connesse. In tali contesti, l'edificio deve essere localizzato sul lotto in modo da evitare alterazioni incongrue alla morfologia del terreno e non sono consentiti nuovi edifici residenziali che distino oltre m 100 dall'attuale viabilità carrabile.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione che possano modificare in modo sensibile i quadri visivi in corrispondenza di crinali panoramici, habitat di interesse naturalistico e la tradizionale strutturazione agricola del territorio; non sono consentite trasformazioni che possano alterare in modo visivamente apprezzabile il contesto di edifici storici o di valore documentario.
Gli interventi di sistemazione degli spazi liberi devono conservare l'identità e la leggibilità del paesaggio locale, con tutti i manufatti che ne identificano la strutturazione. I manufatti in pietra a secco ed i muri di fascia devono essere mantenuti e ripristinati esclusivamente con la medesima tecnica costruttiva con la quale sono stati costruiti, utilizzando materiale di recupero di provenienza locale;
la sostituzione di muri a secco con strutture in c.a., anche se rivestite, non è consentita, così come è da evitare la modellazione dei versanti e la trasformazione dei ciglioni.
Limitati e puntuali interventi di rimodellazione dei versanti sono ammessi solo se connessi alla realizzazione di nuove opere edilizie o viarie, comunque devono essere finalizzati a ricostituire l'omogeneità e l'unitarietà visiva con le aree contermini.
La realizzazione di nuovi muri in calcestruzzo deve essere motivata da particolari cause di natura strutturale o geologica che dimostrino l'impossibilità di ricorrere alla tecnica a secco; i muri devono essere dotati di rivestimento in conci di pietra di provenienza locale, di adeguato spessore, posati a corsi orizzontali secondo la tecnica tradizionale, con giunti non stilati; i muri devono avere profilo a scarpa e devono essere evitati elementi cementizi a vista, quali cordoli o dadi di fondazione; le teste muro devono essere finite in coerenza con la tecnica tradizionale dei luoghi.
Alla realizzazione degli interventi deve essere correlato il progetto di sistemazione/ripristino delle aree di pertinenza o di contorno; le sistemazioni degli spazi liberi e dei suoli devono garantire il mantenimento dell'assetto vegetazionale del contesto, evitando l'introduzione di specie estranee all'ambito paesaggistico e nel rispetto della visibilità delle emergenze costituite dalle mura, dalle fortificazioni e dai manufatti ad esse connessi.
Non è consentita l'installazione di tralicci, ripetitori televisivi o antenne di telefonia sui manufatti storici e nelle loro pertinenze, in corrispondenza di crinali, punti panoramici, e dovunque possano costituire elemento di degrado di quadri visuali.
Gli impianti dismessi devono essere obbligatoriamente rimossi in tutte le loro parti (antenne, recinzioni, manufatti edilizi, ecc.).

In proposito, nella D.C.C. n. 9/2021, viene affermato che "*l'ampliamento dell'edificio all'interno del Parco delle Mura*" apparirebbe "*possibile, poiché è previsto in misura assai contenuta in un contesto marginale dello stesso*".

Anche tale affermazione è priva di pregio, in quanto l'ampliamento non è contenuto e l'esatto posizionamento dell'edificio all'interno del Parco è palesemente irrilevante, non avendo alcun senso il riferimento a una presunta collocazione "marginale": se l'edificio è all'interno del Parco, tanto basta a denegare l'ampliamento, a prescindere dal punto esatto del Parco stesso in cui l'edificio è posizionato. In ogni caso l'edifico è purtroppo ben visibile.

Inoltre, la Zonizzazione Geologica classifica le aree come ZONA D - **Aree con suscettività d'uso limitata e o condizionata all'adozione di cautele specifiche**.

Il prospettato intervento ampliativo, all'evidenza, non appare conforme neppure rispetto alle suddette prescrizioni di livello puntuale del PUC.

*

6) Ciò posto - e ovviamente - la scrivente e gli altri cittadini aderenti al Comitato non nutrono alcuna ragione di aprioristico contrasto rispetto all'attività produttiva della Panarello S.p.a., che costituisce una storica realtà imprenditoriale genovese, ma evidenziano che **le esigenze di ampliamento prospettate dalla Società stessa possano trovare adeguata soddisfazione tramite il trasferimento dell'unità produttiva di Via Carso nelle zone industriali della città**, attraverso la riqualificazione di stabili esistenti confacenti alle necessità della Società, anche con ampliamento maggiore rispetto a quello previsto in progetto.

Non solo, ma proprio la presenza in città di numerose zone industriali alternative, anche dismesse, ove ricollocare lo stabilimento, esclude la fattibilità dell'ampliamento nella zona che ne occupa, anche alla stregua dell'articolo 8 comma 1 del D.P.R. 7/9/2010, n. 160, il quale (come riconosciuto nella proposta di variazione della zonizzazione del PUC presentata dalla Panarello) ha introdotto l'istituto del cosiddetto Sportello Unico in Variante per favorire l'edificazione per finalità produttive **in carenza o inadeguatezza di aree destinate a tali funzioni** ("*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti ...*"); aree che, invece, come noto, sono presenti in gran numero a Genova.

A tal riguardo, appare insufficiente l'affermazione – contenuta nella D.C.C. n. 9/2021 – secondo la quale l'impresa intende mantenere lo stabilimento produttivo "*nell'attuale localizzazione poiché maggiormente funzionale all'attività produttiva in essere*" dovendo ovviamente essere contemperato l'interesse privato con quello pubblico.

Gli interventi sulla viabilità devono essere modesti, a servizio di edifici residenziali o funzionali alla fruizione dell'Area Protetta di Interesse Locale".

Per le ragioni sopra esposte

la sottoscritta **CHIEDE**:

- **in via principale**: il ritiro o l'annullamento d'ufficio o la revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale 26/1/2021 n. 9 o comunque l'archiviazione dell'avviato procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i. e che venga disposta la reiezione dell'istanza proposta da Panarello S.p.a. per ottenere il titolo edilizio per l'ampliamento dell'unità produttiva esistente sita in Via Carso 111;

- **in via rigorosamente subordinata**: che codesto Comune, prima di assumere la deliberazione definitiva di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. n. 10/2012 e s.m.i. e, comunque, di trasmettere gli atti del procedimento alla Regione Liguria ai sensi del medesimo art. 12 comma 6, attenda la conclusione della verifica congiunta della linea di confine tra l'area della Panarello S.p.a. e la proprietà del dott. Migliaccio.

Con riserva di agire in via giurisdizionale per la tutela dei diritti e interessi del Comitato e dei suoi aderenti.

Con osservanza.

Genova, venerdì 19 febbraio 2020

dott.ssa [redacted], in proprio e nella qualità

[redacted]

Si allega:

doc. 1: elenco cittadini aderenti al Comitato

All. 1

[redacted]



COMUNE DI GENOVA

PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26 gennaio 2021

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

THE OCEAN RACE
GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

GENOVA MORE THAN THIS

Premesse

Il Consiglio Comunale, in data 26 gennaio 2021, ha approvato la deliberazione n. 09, ad oggetto: «Preventivo assenso in relazione alle modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente, per l'ampliamento di unità produttiva esistente, per la fabbricazione di prodotti dolciari, in via Carso civ. 111, Municipio IV – Media Val Bisagno, mediante procedimento ai sensi art. 10, comma 5 e segg., l.r. n. 10/2012 e s.m.i.», dichiarata immediatamente eseguibile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it).

Le modifiche allo strumento urbanistico vigente, come esplicitate nella "Relazione Urbanistica Illustrativa" allegata parte integrante della DCC n. 9 del 26 gennaio 2021, sono riconducibili a variante, ai sensi art. 44 L.R. n. 36/1997 e s.m.i., in quanto non rientranti nei margini di flessibilità del PUC o nell'aggiornamento di cui all'art. 43 della stessa legge urbanistica.

Di detta deliberazione è stato dato avviso, pubblicato all'albo pretorio on line del Comune.

In conformità a quanto esplicitato nell'avviso, dal giorno 5 febbraio 2021 l'aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2021, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, per un periodo di quindici giorni consecutivi, presso l'albo pretorio on line di questo Comune.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m.i., nel periodo di pubblicazione, dal 5 al 20 febbraio 2021 compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione, dal giorno 5 febbraio 2021 ed entro la data del 20 febbraio 2021 compreso, è pervenuta una osservazione, come attestato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, Ufficio Archivio Protocollo Generale, con nota Prot. n. 64743 in data 20/02/2021.

Per agevolarne l'analisi si propone di seguito una sintesi dell'osservazione pervenuta, suddivisa in punti, accompagnata dalle relative proposte di controdeduzioni.

PUNTO 1)

Il Comitato evidenzia che l'insediamento produttivo è una fonte rilevante di inquinamento sonoro, luminoso, odorigeno e ambientale, nonché causa di traffico intenso e che, con gli interventi di ampliamento previsti dal progetto, lo stesso risulta veramente "**intollerabile",** perché foriero di un sicuro (ulteriore) peggioramento della qualità di vita, oltre che di diminuzione del valore economico degli immobili posseduti.

CONTRODEDUZIONE

Pur comprendendo le preoccupazioni del comitato, è opportuno evidenziare che la preventiva espressione del Consiglio Comunale è volta **all'avvio del procedimento di variazione urbanistica** e che la proposta è corredata da "Rapporto Preliminare", come deducibile dagli allegati alla DCC 9/2021, e che le valutazioni su tali aspetti saranno svolte nella successiva fase procedimentale prevista dall'articolo 10 comma 7 della l.r. 10/2012 e s.m. e i. relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, procedura che la Regione, in qualità di Autorità Competente, dovrà avviare secondo

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

quanto disciplinato dalla l.r. 32/2012 e s.m. e i.. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali conterrà anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta comunque subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi per la valutazione del progetto e il rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive, SUAP.
Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra richiamato, quanto osservato (che appare più che altro una rappresentazione di non accettazione della proposta che un'osservazione in senso proprio) osservato **non può essere accolto.**

PUNTO 2)

Le previsioni di pianificazione regionale e provinciale e il vincolo paesistico ministeriale che, come noto, sono sovraordinati allo strumento urbanistico comunale, impediscono l'accoglimento dell'istanza proposta dalla Panarello.

CONTRODEDUZIONE

Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata si rimanda al contenuto della controdeduzione di cui al punto 1) richiamando quanto previsto dall'articolo 10 commi 5, 6 e 7 della l.r. 10/2012 e s.m. e i. che contempla nel caso si ravvisi l'esigenza, la possibilità di procedere alla variante agli strumenti urbanistici sovraordinati nell'alveo della procedura avviata dal Comune.
Per quanto riguarda il vincolo paesistico si rappresenta che, nella successiva fase procedimentale prevista dal comma 8 del succitato articolo di legge, vale a dire la fase di conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. e i, il progetto dovrà acquisire la necessaria Autorizzazione Paesaggistica.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra e delle richiamate fasi procedurali, quanto osservato **non può essere accolto**.

PUNTO 3)

1. L'osservante rileva che la zona AR - PR (a), "Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale", in merito alle destinazioni di uso non contempla l'attività industriale, già svolta dalla Panarello S.p.A. e, inoltre, la stessa disciplina prevede che, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, *il progetto deve dimostrare la compatibilità degli stessi sotto il profilo architettonico e funzionale e, in caso di ampliamenti, tale dimostrazione deve essere estesa all'intero edificio. Il progetto inoltrato, invece, non prevede alcun intervento di miglioramento sull'edificio esistente né, in generale, di mitigazione dell'impatto paesaggistico.*
2. Le prescrizioni di livello comunale, che sono poste a tutela dei valori ambientali e paesistici e ostano alla realizzazione del progetto ampliativo proposto dalla Panarello S.p.A., meritano di essere *gelosamente mantenute* con riferimento all'area in parola, che risulterebbe snaturata dall'approvazione di una variante diretta a consentire il prospettato ampliamento, configurando un grave contrasto rispetto ai principi fondativi del PUC, che oltretutto non sono stati fatti oggetto di variante (e comunque non avrebbero potuto fondatamente esserlo) nella richiesta di che trattasi.

   Detta variante violerebbe i principi fondativi di:

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

THE OCEAN RACE
GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23
GENOVA MORE THAN THIS

- Ricostruzione del rapporto con il verde, come relazione tra la natura e la città, che riconosce un confine reale tra il verde e la città compatta, oltre il quale la città non si dovrebbe espandere;

- Qualità urbana, come requisito essenziale di ogni progetto di riqualificazione e rinnovamento della città, finalizzata all'innalzamento della qualità della vita.

In riferimento alla previgente disciplina urbanistica, viene rilevato che la riproposizione della disciplina dei primi anni 2000 costituirebbe una regressione anacronistica, dannosa e contrastante con i ricordati principi fondativi del vigente PUC, pertanto non desiderabile e da evitare fermamente.

CONTRODEDUZIONE

1. In riferimento alla prima parte dell'osservazione che rileva come l'attuale disciplina urbanistica d'ambito (AR-PR – a) non ammetta l'intervento proposto, si evidenzia che, come previsto dal procedimento unico delineato dall'art. 10 dalla l.r. 10/2012, è possibile affrontare e valutare gli effetti e l'opportunità della modifica al PUC attraverso il procedimento stesso, come nel caso in trattazione nel quale l'Amministrazione ha ritenuto di procedere con l'emissione del "Preventivo Assenso" al fine di acquisire i pareri da parte della Regione, competente in materia di VAS e di pianificazione sovraordinata. A seguito di quanto sopra si ritiene questa parte dell'osservazione **non pertinente**.
2. Per quanto riguarda i principi fondativi del PUC che si ritengono violati nell'osservazione, si rileva che la variante in oggetto non prevede un'espansione della città compatta bensì l'ampliamento di un edificio esistente da oltre 60 anni, ampliamento contenuto entro il limite dell'area di pertinenza del suddetto. Inoltre l'intervento proposto, come indicato nella disciplina urbanistica adottata, dovrà perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso e contribuire alla qualificazione ambientale dell'intorno, con particolari cautele nei casi prospicienti gli spazi liberi ed eventuali edifici residenziali. Agli interventi deve essere correlata la riqualificazione del complesso degli spazi di pertinenza mediante la realizzazione di idonee sistemazioni sotto il profilo idrogeologico e il ricorso a piantumazioni ad alto fusto e alla costituzione di diaframmi vegetali, nell'obiettivo del consolidamento dei suoli e dell'attenuazione dell'impatto visivo e ambientale. Il ricorso a diaframmi vegetali e a barriere antirumore è obbligatorio verso edifici con permanenza di persone, al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico.
   Oltre a quanto sopra riportato in merito all'espansione della città, la disciplina urbanistica adottata si pone il tema del corretto inserimento nel contesto dell'intervento, prelude quindi ad un complessivo ammodernamento del complesso produttivo esistente e, pertanto, risulta rispondente ad entrambi i principi fondativi del PUC citati nell'osservazione.

   Pertanto, in considerazione di quanto sopra e delle richiamate fasi procedurali, quanto osservato **non può essere accolto.**

<u>PUNTO 4.1)</u>

1. Il proposto ampliamento determinerebbe un abusivo sconfinamento nell'area di proprietà del confinante, in quanto *"la linea di confine apposta dal progettista con tratto rosso è stata*

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

tracciata oltre la recinzione fisica di confine, pur regolarmente disegnata a partire da via Carso fino a via Cima di San Pantaleo".
La doverosa limitazione dell'ampliamento all'interno dell'area di proprietà della Panarello, con rispetto delle distanze dal confine con la proprietà di terzi, rende il progetto di ampliamento sostanzialmente non attuabile per gli impedimenti a realizzare i volumi previsti.

2. L'osservante esprime dubbi in ordine alla riconducibilità alle competenze professionali associate alla figura del geometra (qualifica del professionista incaricato dalla proprietà) della redazione del progetto di un intervento ritenuto altamente impattante come quello di specie, il quale, per essere autorizzato, richiede l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico comunale e alla pianificazione sovraordinata. *Cita, a conferma, giurisprudenza, ad esempio, T.A.R. Veneto, Sez. I, 15/10/2013 n. 1171; Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2015 n. 883*.

3. In riferimento a quanto indicato in delibera, ovvero: *"il Consiglio Comunale è chiamato soltanto a valutare se "concedere" o negare il preventivo assenso alla variante urbanistica al PUC, non ad esprimere (e non può esprimere) alcuna valutazione sul progetto edilizio, valutazione che invece compete agli uffici mediante la procedura della Conferenza dei Servizi"*, l'osservante ritiene tale prospettazione erronea in quanto nella procedura di cui agli artt. 10 e 12 della L.R. Liguria n. 10/2012 e s.m.i., collocata nel CAPO II, dedicato alle *"procedure urbanistico–edilizie degli interventi relativi alle attività produttive"*, la possibilità di approvare *"modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia"* è accordata, tra gli altri casi, agli *"interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti"* (art. 10 comma 1 lett. b e comma 5), interventi ai quali la variante è strettamente correlata, al punto che *"l'efficacia"* delle determinazioni regionali di variazione degli strumenti urbanistici *"resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP"* (art. 10 comma 7).
Pertanto, poiché la presunta improcedibilità del progetto priverebbe di efficacia le modifiche agli strumenti urbanistici, a giudizio dell'osservante appare evidente come l'infattibilità dell'ampliamento, tanto per la ricordata carenza di adeguata qualifica professionale del progettista, quanto per gli impedimenti a costruire nel rispetto delle distanze dal confine di proprietà, debba ragionevolmente condurre all'archiviazione, da parte del Comune, dell'istanza presentata, anche in ossequio ai principi di non aggravamento, efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, senza inutile coinvolgimento degli altri Enti (in primis, la Regione Liguria) chiamati ad intervenire nel procedimento.

4. Inoltre, l'erroneità della prospettazione è dimostrata anche dal tenore letterale della Norma Urbanistica Speciale la quale dispone che *"Il Piano recepisce il progetto- SU 515/2020- inerente l'ampliamento massimo del 45% della S.A. esistente* ... " con la precisazione che *"sono ammesse contenute variazioni al progetto come approvato, senza che ciò implichi la necessità di modificare la disciplina urbanistica impressa ex nova, a condizione che le stesse non riguardino il cambio delle destinazioni d'uso previste e non prevedano variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio".* Se non sono ammissibili, dopo l'approvazione del progetto, variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali complessive del compendio, non sono ammissibili neppure le rilevanti variazioni tipologiche

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

e dimensionali che sarebbero imposte al fine di evitare il denunciato sconfinamento nella proprietà confinante, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 10 l.r. 10/2021 e s.m. e i.

CONTRODEDUZIONE

1. In riferimento alla prima parte dell'osservazione si ribadisce che, come espresso nella Relazione Urbanistica allegata quale parte integrante della D.C.C. 9 del 26 gennaio 2021, la valutazione sugli aspetti edilizi, ivi comprese le distanze, in conformità all'art. 15 delle Norme Generali del PUC, va demandata alla successiva fase procedimentale prevista dal comma 8 dell'art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m. e i., ovvero alla Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. e i. Pertanto, in considerazione di quanto sopra quanto osservato **non può essere accolto.**

2. In riferimento alla seconda parte dell'osservazione si rappresenta che la variante urbanistica in trattazione riguarda l'ammissibilità di un ampliamento di un impianto produttivo esistente, in deroga agli strumenti urbanistici di scala urbana e territoriale.
   Con riferimento alla presente vicenda occorre distinguere tra l'attività del professionista per la progettazione dell'intervento edilizio e l'attività che lo stesso è chiamato a svolgere in questo specifico caso, con riguardo alla proposta di aggiornamento del PUC. Qui si sta discutendo solo delle competenze professionali richieste nella proposta di variante del PUC, non del progetto edilizio. La medesima giurisprudenza richiamata evidenzia che il geometra può, o no, essere competente a seconda del grado di complessità della variante urbanistica; nel caso in esame gli adempimenti posti in essere dal geometra, relativamente alla variante urbanistica, sono "minimi" in quanto lo stesso si è limitato a redigere il documento *"Proposta di Variazione della Zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale Vigente del Comune di Genova per il Complesso Industriale- Alimentare"*, che costituisce la relazione di individuazione degli elementi di non conformità del progetto, prevista al punto a) del comma 6, art. 10, l.r. 10/2012, mentre l'ulteriore documentazione fornita dalla parte privata in merito alla modifica urbanistica, ovvero gli elaborati finalizzati agli adempimenti della L.R. n. 32/2012 e s.m.i. e dell'art. 89 del DPR 380/2001, è stata redatta da un geologo e da un architetto esperto in materia ambientale. A ciò si aggiunga che quanto affermato nella documentazione sottoscritta dal geometra è stato poi oggetto di più puntuali valutazioni ed approfondimenti autonomi da parte del Comune come risulta anche dagli atti istruttori allegati quale parte integrante della variante. Ancora: la variante urbanistica di cui trattasi è esclusivamente finalizzata a acconsentire un maggior ampliamento dell'edifico già esistente senza la necessità di particolari complessi atti di programmazione e/o pianificazione urbanistica.
   Quanto alla competenza sul progetto edilizio, la questione sarà esaminata nel momento in cui lo stesso sarà valutato; quindi non è attinente alla fase procedurale in oggetto, ovvero alla "Variante urbanistica"; solo al momento dell'esame del progetto edilizio rileveranno i principi formulati dalla giurisprudenza inerenti la competenza dei geometri sulle opere in calcestruzzo armato.
   Sulla base delle considerazioni da prima svolte, si ritiene che quanto osservato **non può essere accolto.**

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

3. In merito alle competenze del Consiglio Comunale, quanto asserito non trova conforto da quanto indicato dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che recita: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: [...] b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; [...]"*.
   Sul tema si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. n. 10/2012 e s.m.i., l'istanza di modifica al PUC deve essere valutata ai fini della procedibilità, preliminare all'esame, dal Consiglio Comunale rispetto ai contenuti di cui alle lettere a) e b) del citato comma.
   I contenuti sottoposti dall'osservante, non riconducibili a quelli ora richiamati, e trattabili nel successivo iter del procedimento, non possono quindi rappresentare il presupposto per archiviazione dell'istanza, come auspicato dagli osservanti.

   Quanto all'art. 12 della L.R. n. 10/2012, che l'osservante ritiene applicabile alla fattispecie, va rilevato che correttamente lo stesso non è stato ritenuto applicabile in quanto si riferisce ai casi in cui la funzione produttiva è già consentita dalla disciplina urbanistica, ammettendo il superamento di eventuali diversi parametri di edificazione a condizione che il progetto risponda ai requisiti prestazionali e qualitativi indicati nel richiamato art. 12. Nel caso in esame si opera in variante al PUC anche per introdurre l'ammissibilità dell'insediamento produttivo in un ambito in cui tale funzione oggi non è consentita, tramite la richiamata disciplina di Norma Speciale che, in considerazione del contesto in cui si collocano le aree in trattazione, ha mutuato in parte i requisiti richiesti dalla disciplina del suddetto art. 12, ancorché non applicabile alla fattispecie, richiedendo misure di miglioramento dello stato attuale del compendio e di mitigazione ambientale.

   In merito alla *infattibilità dell'ampliamento* per carenza di qualifica professionale del progettista incaricato, si richiama quanto già osservato al precedente punto due. Circa la presunta improcedibilità del progetto edilizio imputabile, a giudizio dell'osservante, alla impossibilità di realizzare il progetto presentato nel rispetto della disciplina delle distanze dai confini di proprietà, è bene ricordare che la documentazione progettuale non è, e non può essere, analizzata in questa fase procedimentale, ovvero di assenso da parte del Consiglio Comunale in merito ella variazione degli strumenti urbanistici, bensì demandata alla successiva fase prevista dal comma 8 dell'art. 10 della l.r. 10/2012 e s.m. e i., vale a dire alla Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m. e i., alla quale saranno invitate le amministrazioni ed enti competenti a pronunciarsi sull'intervento da assentire.
   In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che quanto osservato **non può essere accolto.**

4. Quanto all'affermazione per cui l'erroneità della prospettazione sarebbe dimostrata anche dal tenore letterale della Norma Speciale, si osserva che l'obiettivo della Norma è quello di

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

consentire il mantenimento dell'attività esistente, tramite ampliamento del complesso in misura non superiore al 45% della S.A. esistente, quindi le variazioni ammesse in fase attuativa devono rispettare le caratteristiche tipologiche e non eccedere il limite dimensionale (quindi non oltre il 45% della S.A. esistente) consentito; entro tali limiti è possibile individuare soluzioni progettuali che tengano conto di eventuali esigenze di rettifica al progetto Inoltre, si evidenzia che tale norma di flessibilità è introdotta per le eventuali modifiche successive al permesso a costruire che verrà rilasciato a conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto sopra esposto si ritiene che quanto osservato **non può essere accolto.**

PUNTO 4.2)

L'art. 12, sempre al comma 1, pone in capo al richiedente alcune ***"inderogabili** condizioni"* - tra le quali, per quanto qui rileva: ***"a)** contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni; **d)** rispetto delle distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia e, per le nuove costruzioni da realizzare, dell'altezza massima di sei metri rispetto all'altezza degli edifici esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione di eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività stessa; **f)** salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento"* e ***"g)** negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo* i *confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi".*
Le condizioni non risultano essere assicurate dal progetto stesso, per espressa ammissione del progettista il quale, nella "Proposta di variazione della zonizzazione" a pag. 8, ha erroneamente affermato che l'art. 12 della l.r. 10/2012 e s.m. e i. non sarebbe direttamente applicabile al caso di specie; ciò implica l'inammissibilità della variante allo strumento urbanistico oggetto della D.C.C. n. 9/2021, nella quale i profili in questione non sono stati tenuti in considerazione.
In particolare, quanto alle condizioni di cui alla *lett.* ***a)***, viene riconosciuto nel progetto stesso che *"l'architettura dell'attuale edificio non risponde alle caratteristiche peculiari della zona; lett.* ***d)*** - come pure evidenziato nella diffida pervenuta il 24/12/2020 con prot. n. 0396101 il progetto presentato dalla Panarello S.p.A., oltre a violare la proprietà del confinante, confligge, inevitabilmente, con le norme sulle distanze disciplinate dall'art. 15 del PUC e, quindi, con le disposizioni contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (è lo stesso progettista a dichiarare che *"il progetto edilizio prevede interventi di nuova costruzione consistenti nell'ampliamento dell'edificio produttivo esistente, fino al confine di proprietà, verso sud"*; *lett.* ***g)***, mancato verificarsi della condizione non essendo possibile, in carenza di spazio, porre a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi lungo il confine di proprietà. Quanto sopra implica anche l'inevitabile violazione, da parte del progetto, della Norma Urbanistica Speciale che si intenderebbe approvare per la disciplina dell'area in questione, nella parte in cui prescriverebbe il *"[...] ricorso a piantumazioni ad alto fusto e alla costituzione di diaframmi vegetali [...]"*.

CONTRODEDUZIONE

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

THE OCEAN RACE
GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23
GENOVA MORE THAN THIS

Come già esplicitato nei punti precedenti, la disciplina urbanistica adottata per il compendio che, in parte, si richiama "[…] *Gli interventi previsti dovranno perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso e contribuire alla qualificazione ambientale dell'intorno, con particolari cautele nei casi prospicienti gli spazi liberi ed eventuali edifici residenziali. Agli interventi deve essere correlata la riqualificazione del complesso degli spazi di pertinenza mediante la realizzazione di idonee sistemazioni sotto il profilo idrogeologico e il ricorso a piantumazioni ad alto fusto e alla costituzione di diaframmi vegetali, nell'obiettivo del consolidamento dei suoli e dell'attenuazione dell'impatto visivo e ambientale. Il ricorso a diaframmi vegetali e a barriere antirumore è obbligatorio verso edifici con permanenza di persone, al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico*.", prescrive puntuali indicazioni, assunte con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 10/2012, ancorché non applicabile nella fattispecie, come prima posto in evidenza, affinché il progetto, a valle delle valutazioni della Regione in materia di VAS e di pianificazione sovraordinata, venga coerentemente adeguato.
Per quanto sopra esposto si ritiene che quanto osservato **non può essere accolto.**

PUNTO 5)

Il Livello Paesaggistico Puntuale del PUC (tavola 28), in riferimento alle aree in questione, riporta le seguenti componenti del paesaggio di rilevante valore: Parco di Interesse Naturalistico e paesaggistico- scheda: D- Parco delle Mura.
Nella D.C.C. n. 9/2021, viene affermato che *"l'ampliamento dell'edificio all'interno del Parco delle Mura"* apparirebbe *"possibile, poiché è previsto in misura assai contenuta in un contesto marginale dello stesso".*
Tale affermazione è priva di pregio, in quanto l'ampliamento non è contenuto e l'esatto posizionamento dell'edificio all'interno del Parco è palesemente irrilevante, non avendo alcun senso il riferimento a una presunta collocazione "marginale" rispetto all'estensione del Parco e tanto basta a denegare l'ampliamento.
Inoltre la Zonizzazione Geologica classifica le aree come ZONA D - Aree con suscettività d'uso limitata e o condizionata all'adozione di cautele specifiche.
Il prospettato intervento ampliativo, all'evidenza, non appare conforme neppure rispetto alle suddette prescrizioni di livello puntuale del PUC.

CONTRODEDUZIONE

In merito alle difformità rispetto al Livello Paesaggistico Puntuale si ribadisce l'efficacia generalizzata della procedura di variante urbanistica intrapresa, sia rispetto alla pianificazione propria del Comune, sia rispetto alla pianificazione sovraordinata. In merito ai profili di tutela, come pure già argomentato, la variante in oggetto non sottrae il progetto dal rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica, che verrà verificata nella successiva fase istruttoria demandata alla Conferenza di Servizi che si assumerà l'onere di acquisire, oltre che i pareri specialistici, anche i necessari nulla osta e le autorizzazioni di altri enti istituzionalmente competenti, tra i quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Si ribadisce peraltro che la presente proposta di variante coinvolge una superficie assai limitata rispetto all'intera estensione dell'area soggetto a vincolo.

THE OCEAN RACE GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

GENOVA MORE THAN THIS

Per quanto attiene la zonizzazione geologica si rappresenta che la variante in oggetto è sottoposta, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, al parere degli uffici regionali competenti in materia geomorfologica del territorio.
Per quanto sopra esposto si ritiene che quanto osservato **non può essere accolto.**

PUNTO 6)

I cittadini aderenti al Comitato evidenziano che le esigenze di ampliamento prospettate dalla società Panarello possano trovare adeguata soddisfazione tramite il trasferimento dell'unità produttiva di Via Carso nelle zone industriali della città, attraverso la riqualificazione di stabili esistenti confacenti alle necessità aziendali, anche con ampliamento maggiore rispetto a quello previsto in progetto. Inoltre la presenza in città di numerose zone industriali alternative, tra cui anche numerose aree dismesse, ove ricollocare lo stabilimento, escluderebbe la fattibilità dell'ampliamento nella zona in oggetto, articolo 8 comma 1 del D.P.R. 7/9/2010, n. 160 *(''Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti* ... ").

CONTRODEDUZIONE

L'osservazione, che propone ipotesi di sviluppo aziendale alternative rispetto all'oggetto della variante urbanistica, non risulta pertinente con la procedura in argomento pertanto **non può essere accolta**.

Visti i contenuti dell'osservazione presentata, sopra sintetizzati, e le relative suesposte controdeduzioni, non si ritiene sussistano i presupposti per procedere nel senso conclusivamente richiesto dagli osservanti, in quanto:

- relativamente all'istanza in via principale, si ritiene opportuno non accogliere la richiesta, confermando la validità di quanto deliberato per tutte le motivazioni esposte nei punti precedenti;
- per quanto attiene alla richiesta in via subordinata, si ribadisce che la variante urbanistica proposta riguarda esclusivamente il sedime individuato a catasto quale proprietà dell'istante, che eventuali rettifiche correlate agli esiti delle verifiche in atto tra privati possono trovare recepimento nelle successive fasi, non rappresentando elemento ostativo all'assunzione delle determinazioni propedeutiche alle successive valutazioni della Regione Liguria.

Genova, li 17 marzo 2021

Il Direttore
Dott. Paolo Berio

THE OCEAN RACE
GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23

Comune di Genova |Direzione Urbanistica ed Edilizia Privata |
Settore Pianificazione Strumenti Attuativi |
Via di Francia 1 – Matitone 14° piano| 16149 Genova |
Tel 010 55773176 - 73201 – Fax 010 5577861|
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it|

GENOVA MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 118 0 0 N. 2021-DL-102 DEL 17/03/2021 AD OGGETTO:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 9/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.»

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento Si attesta l'assenza di conflitti di interesse in ordine a quanto oggetto del presente provvedimeto

17/03/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0	**DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-102 DEL 17/03/2021	

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 9/2021 «PREVENTIVO ASSENSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, PER L'AMPLIAMENTO DI UNITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE, PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, IN VIA CARSO CIV. 111, MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO, MEDIANTE PROCEDIMENTO AI SENSI ART. 10, COMMA 5 E SEGG., L.R. N. 10/2012 E S.M.I.»

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente Proponente:

Genova, 17/03/2021

Il Dirigente
Dott. Paolo Berio

Documento Firmato Digitalmente